

## TRACCE DELLE PROVE SCRITTE

### **Prova dell'8 maggio 2018 - Tema di carattere teorico in diritto amministrativo**

#### *Traccia estratta:*

Il principio di massima partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento dei contratti pubblici, con particolare riguardo alla discrezionalità dell'Amministrazione procedente nella definizione dei requisiti di ammissione e partecipazione, anche con riferimento alle modalità e ai limiti del sindacato giurisdizionale.

#### *Tracce non estratte:*

- La nullità del provvedimento amministrativo, con particolare riguardo alla violazione ed elusione del giudicato sul silenzio.
- L'utilizzazione senza titolo da parte della Pubblica Amministrazione di beni privati di interesse pubblico. Strumenti di tutela della proprietà, in particolare in sede di esecuzione del giudicato amministrativo.

### **Prova del 9 maggio 2018 - Tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano**

#### *Traccia estratta:*

Cenni alle obbligazioni da fatto illecito nel diritto romano. La responsabilità civile dello Stato nell'ordinamento interno per mancata conformazione alla normativa sovranazionale.

#### *Tracce non estratte:*

- Il divieto di patto commissorio, anche con riferimento all'autotutela esecutiva. Cenni al diritto romano.
- La responsabilità precontrattuale, con particolare riferimento agli obblighi di protezione. Cenni al diritto romano.

### **Prova del 10 maggio 2018 - Atto defensionale di diritto e procedura civile**

#### *Traccia estratta:*

A seguito del decesso del coniuge Caio, avvenuto il 10 novembre 2007, Tizia con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2015 agiva dinanzi al Tribunale nei confronti di Sempronio, medico curante del *de cuius*, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni *iure proprio* e *iure hereditatis*.

In particolare, l'attrice, imputando a Sempronio un colpevole inadempimento nell'esercizio dell'attività medica, deduceva la tardività della diagnosi della patologia di Caio, nonostante lo stesso da tempo avesse denunciato al suddetto medico specialista, in occasione delle diverse visite effettuate, persistente sintomatologia dolorosa. A supporto della domanda proposta, l'attrice produceva documentazione medica attestante la sintomatologia lamentata da Caio nelle visite svolte, nonché una consulenza tecnica di parte volta ad asseverare la tardiva diagnosi della patologia sofferta dal proprio coniuge e la sua efficienza causale nella determinazione del decesso. Ai fini della prova dei danni oggetto della richiesta risarcitoria, Tizia produceva

documentazione sia sulle sofferenze patite da Caio negli anni antecedenti al decesso, sia sul mutamento delle condizioni di vita relazionale subito dall'attrice per effetto della morte del proprio coniuge.

Sempronio si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda attorea per difetto di prova, e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa in garanzia dell'Assicurazione Beta.

Il Tribunale adito autorizzava la chiamata in causa della società Beta.

Costituendosi tempestivamente in giudizio, Beta eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato da Tizia.

A definizione del giudizio il Tribunale adito, disattesa l'eccezione di prescrizione, rigettava la domanda attorea per difetto di prova, tenuto conto che, pur essendo dimostrata la tardività della diagnosi, Tizia aveva ommesso ogni utile allegazione in ordine alle diverse possibili scelte terapeutiche ed esistenziali di Caio per il caso di tempestiva conoscenza delle proprie effettive condizioni di salute.

Rediga il candidato l'atto di appello nell'interesse di Tizia.

*Tracce non estratte:*

- Tizio, proprietario di un immobile, conferiva alla Società Beta l'incarico di vendere il bene di sua proprietà.

Per effetto dell'opera prestata dalla Società Beta, Tizio riceveva da Sempronio una proposta irrevocabile, con impegno a mantenerla ferma per un periodo di quindici giorni, avente ad oggetto la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita immobiliare: detta proposta veniva accettata da Tizio al ventesimo giorno con l'inserimento, nell'accettazione, di una clausola per cui l'acquisto dovesse avvenire come "prima casa".

Il mancato raggiungimento di un accordo tra Tizio e Sempronio sulla predetta clausola determinava il rifiuto del venditore alla stipula del preliminare, con conseguente rifiuto di Tizio di corrispondere all'intermediario la provvigione da questi richiesta.

La Società Beta conveniva in giudizio Tizio, chiedendone la condanna al pagamento della provvigione: in particolare, deduceva il carattere ingiustificato del rifiuto del venditore alla stipula del preliminare e, pertanto, la sussistenza del diritto alla provvigione.

Tizio, costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea per la mancanza di accordo negoziale e, in ogni caso, per violazione del termine di efficacia della proposta irrevocabile, elementi tali da impedire la conclusione dell'affare.

Il Tribunale, accogliendo le eccezioni di Tizio, rigettava la domanda attorea, non ritenendo ingiustificato il rifiuto del venditore alla stipula del preliminare.

Beta proponeva appello, deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado e ribadendo l'avvenuta conclusione di un atto negoziale tra Tizio e Sempronio, costitutivo del proprio diritto alla provvigione.

Tizio si costituiva in giudizio, insistendo per il rigetto dell'appello.

La Corte di Appello rigettava l'impugnazione, confermando integralmente le statuizioni di primo grado.

La sentenza di appello, su istanza di Mevio, difensore di Tizio, veniva consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica il 10 luglio 2017 e la relativa notificazione si perfezionava, per il destinatario, il 14 luglio 2017. Successivamente alla notificazione della sentenza di appello Mevio veniva radiato dall'albo.

Beta proponeva ricorso per cassazione, consegnato all'ufficiale giudiziario il 12 ottobre 2017, con notificazione perfezionata presso lo studio di Mevio il 15.10.2017, articolando due

motivi di ricorso, riferiti, il primo, all'avvenuta conclusione di un accordo negoziale tra Tizio e Sempronio in conseguenza della ricezione da parte di Sempronio di un'accettazione conforme, divergente per un elemento non essenziale; il secondo, per l'irrilevanza della scadenza del termine di efficacia della proposta medesima.

Rediga il candidato il controricorso per cassazione nell'interesse di Tizio.

- Tizio (locatore) e Caio (conduttore) stipulavano un contratto di locazione immobiliare ad uso abitativo. In pendenza del rapporto locatizio, Tizio cedeva a Sempronio i crediti, esistenti e futuri, aventi ad oggetto i canoni dovuti da Caio fino alla scadenza naturale del contratto di locazione, sulla base di atto di cessione non notificato al debitore ceduto, né da questi accettato.

Caio provvedeva al regolare pagamento dei canoni di locazione in favore di Tizio fintantoché, a seguito di un incendio sviluppatosi all'interno dell'immobile locato - per cause naturali non imputabili a colpa di alcuna delle parti - l'abitazione diveniva interamente inagibile, come risultante da verbale redatto dai Vigili del Fuoco all'uopo intervenuti.

Deducendo l'inagibilità dell'immobile, Caio chiedeva a Tizio, con raccomandata, di provvedere alla realizzazione dei necessari lavori di ristrutturazione e di ripristino, comunicando, al contempo, che avrebbe sospeso il pagamento dei canoni fintantoché fosse perdurata l'inagibilità dell'immobile stesso.

Tizio, non ravvisando giustificati motivi ostativi al pagamento dei canoni pattuiti, rappresentava di non ritenere Caio esonerato dall'adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di locazione.

Perdurante il mancato pagamento dei canoni, Sempronio ricorreva dinnanzi al Tribunale civile chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo di importo pari ai canoni riferiti al periodo intercorrente fra la data di cessione del credito e il deposito del ricorso monitorio, producendo all'uopo l'atto di cessione.

Il Tribunale adito, in accoglimento della domanda monitoria, depositava in data 20 luglio 2017 decreto ingiuntivo per l'importo richiesto in ricorso, ingiungendo il pagamento entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto, con avvertimento all'ingiunto della possibilità di proporre opposizione contro il medesimo decreto avanti allo stesso Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il decreto sarebbe divenuto esecutivo e definitivo.

Il ricorso monitorio unitamente al provvedimento giurisdizionale veniva notificato a Caio in data 10 novembre 2017 presso il luogo di precedente residenza a mani di Mevio, portiere del relativo stabile.

Mevio, in virtù del rapporto di conoscenza con Caio, provvedeva a trasmettere allo stesso il predetto atto processuale con raccomandata ricevuta da Caio in data 4.1.2018 presso l'attuale indirizzo di residenza.

Caio proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo l'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo in data 10 novembre 2017 e, in ogni caso, presso un indirizzo diverso da quello di residenza. Eccepiva, comunque, l'infondatezza dell'avversaria pretesa monitoria, per difetto di prova e per insussistenza di un credito azionabile in giudizio nei propri confronti.

Sempronio, costituendosi tempestivamente nel giudizio, eccepiva l'inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo e comunque la sua infondatezza, depositando i documenti già prodotti in sede monitoria.

Alla prima udienza le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza le parti precisavano le conclusioni come formulate nei rispettivi atti

introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Rediga il candidato la comparsa conclusionale nell'interesse di Caio.

### **Prova dell'11 maggio 2018 - Tema di carattere teorico in diritto e procedura penale**

#### *Traccia estratta:*

Le cause di giustificazione, con particolare riferimento ai casi di non punibilità previsti per i reati contro l'attività giudiziaria.

Applicabilità in favore del congiunto che, avvertito della facoltà di astensione, ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., abbia dichiarato di voler deporre. Sussistenza di un onere di allegazione o di prova a carico dell'imputato che invochi l'esimente.

#### *Tracce non estratte:*

- Premessa una ricostruzione delle caratteristiche dei reati di danno e di pericolo e delle loro differenze, si illustrino natura ed elementi costitutivi e distintivi del reato di associazione con finalità di terrorismo -anche internazionale- o di eversione dell'ordine democratico e di istigazione di delitti di terrorismo o di crimini contro l'umanità. Determinazione della competenza territoriale in caso di attività di istigazione compiuta con il mezzo informatico.
- Natura ed elementi costitutivi del reato di calunnia; sopravvenuta depenalizzazione del reato presupposto o successiva previsione di perseguibilità a querela e rilevanza di tali eventi sulla sussistenza del reato. Rilevanza dell'accertamento liberatorio definitivo in favore della persona offesa dal delitto di calunnia.